



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 7

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DUCHI</u>	<u>NINO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>BOLOGNESI</u>	<u>MAURO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>OCELLO</u>	<u>MARIA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 956/2016
depositato il 17/02/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 544/2015 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di PAVIA

contro:

GALLO GIUSEPPE
VIA GOIA LUIGI 102 27036 MORTARA

difeso da:

GALLO GIUSEPPE
VIA L. GOIA 102 27036 MORTARA

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PAVIA

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07920140011152743000 IVA-ALTRO 2011

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 956/2016

UDIENZA DEL

21/06/2018 ore 15:00

N°

2925/2018

PRONUNCIATA IL:

21/06/2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/06/2018

Il Segretario

Marinella Rasso
Marinella Rasso

RGA n. 956/2016 Agenzia Entrate (appellante) c/ GALLO Giuseppe

(appellato)

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Il Contribuente impugnava la cartella di pagamento scaturita da un controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 e 54bis DPR 633/72 sulla dichiarazione UNICO 2012, conseguente alla tardività del versamento della prima rata dell'importo della comunicazione di irregolarità, con conseguente decadenza dalla rateazione, l'iscrizione a ruolo della intera somma dovuta e l'irrogazione della sanzione del 30%.

I Giudici Provinciali accoglievano il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO D'APPELLO

Appellava l'Ufficio, il quale richiamava le difese già svolte e le eccezioni già sollevate nel precedente grado di giudizio, contestava punto per punto la motivazione della sentenza con ampia argomentazione e concludeva per la riforma della sentenza di primo grado, e, per, l'effetto, per l'accoglimento dell'appello, con vittoria di spese.

Si costituiva nel grado l'appellato, il quale ribadiva le argomentazioni proposte col ricorso introduttivo e concludeva per la conferma dell'impugnata decisione, vinte le spese.

DIRITTO

L'appello dell'Ufficio è infondato e non meritevole di accoglimento.

Infatti, nel caso in esame il ritardo di pochi giorni nel pagamento della prima rata non è dipeso da inerzia o malafede del contribuente, bensì da un errore del sistema "CIVIS" disponibile sul sito INTERNET dell'Agenzia.

Comunque, a seguito del D.L. 98/2011 si stabilisce che il lieve ritardo nel

9.

pagamento di una rata da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta più il disconoscimento dell'intera dilazione.

Inoltre il D.L. 201/2011 ha poi confermato l'orientamento stabilendo che la decadenza dalla dilazione é prevista solo nel caso in cui il contribuente non paghi la rata entro il termine per quella successiva.

Quest'orientamento è stato poi ulteriormente rinforzato con l'art. 6, co. 5 della Legge 23/2014, prevedendo che i decreti delegati dovranno contemplare norme che impediscano il disconoscimento della dilazione per ritardi esigui.

Anche l'Agenzia delle Entrate si era espressa specificando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (Circolare 27/2013) o da mediazione (Circolare 9/2012) non debbano causare la decadenza dal beneficio ed aveva invitato gli uffici ad una certa flessibilità nella valutazione degli inadempimenti posti in essere dai contribuenti.

La novità delle questioni trattate, l'incertezza giurisprudenziale e motivi di equità sono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.


P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Milano in data 21 giugno 2018.

Il Relatore

(Mauro Bolognesi)



Il Presidente

(Nino Duchi)

